## Giovanni Lobrano Audizione Senato 16/06/20

1.

Non è mio compito illustrare a codesta Commissione lo svantaggio economico proprio di una Regione insulare; svantaggio, del resto, particolarmente evidente nella epoca odierna di forte inter-dipendenza geografica e di connessa mobilità.

Ciò che vorrei, invece, riuscire a fare è rappresentare sia la grande portata e il profondo significato costituzionali di questa soltanto quantitativamente modesta "ri-scrittura della insularità in Costituzione"; sia i rischi e le opportunità ad essa connessi.

Sarebbe, infatti, errore grave (e temo sia errore incombente) ridurre portata e significato, di questo ddl, al – pur rilevantissimo – impegno economico dello "Stato" a "disporre le misure necessarie" per fare fronte a tale situazione di "svantaggio".

Cercherò di spiegare sinteticamente il mio pensiero con due – rapide – considerazioni: una concernente la sequenza normativa che ha condotto all'odierno ddl e l'altra concernente lo stato del diritto in cui lo stesso ddl si colloca.

2.

Tra il 1946 e il 1947, i Padri costituenti (anche per gli interventi del siciliano Pietro Castiglia e del sardo Emilio Lussu nel dibattito per la redazione dell'art 116 Cost.) hanno convenuto che la risposta costituzionale alla problematica (anche) della insularità è la Autonomia; è, cioè: il trasferimento di competenze e di poteri dallo Stato alle Regioni.

Questo nesso essenziale tra problematica insulare e soluzione autonomistica ha avuto piena conferma nel 2001, quando è stato riformato il Titolo V della Costituzione.

Nel testo legislativo (con il quale è stato attuato l'incremento massimo della Autonomia) il riferimento alla insularità è stato cancellato dall'art 119 Cost. E *pour cause*. È stato, infatti, cancellato precisamente dall'art. in cui era ancora previsto l'intervento dello "Stato" per "scopi determinati", tra cui la "valorizzazione delle isole". E si noti (lo dico con sincera ammirazione) il bel verbo "valorizzare", adoperato dai Padri costituenti.

Oggi (ma il percorso è iniziato nel 2016) siamo qui a ragionare del ddl che re-inserisce la menzione della insularità nell'art. 119 e che ri-afferma il ruolo dello "Stato" nel fare fronte al «grave e permanente svantaggio naturale che deriva dalla insularità».

3

Tale sequenza storico-normativa è indubbiamente la registrazione di un fallimento (dopo sessanta anni la insularità resta problema irrisolto); ma è della massima importanza (e non è affatto scontato) interpretarla correttamente.

La interpretazione certamente più facile ma, come sovente accade, soltanto apparentemente ovvia è che la Autonomia non dà le risposte sperate e che, pertanto, dopo il 2001, è venuto il momento di riequilibrare competenze e poteri, ri-spostandoli dalle Regioni allo Stato ovvero dal Sistema autonomistico al Centro.

Questa interpretazione è giuridicamente del tutto erronea (come sovente accade con le interpretazioni espressamente reazionarie) e non garantisce i benefici economici attesi.

Ma la interpretazione corretta neppure è che, non potendo lasciare le cose come stanno, dobbiamo allora, un po' banalmente, incrementare la Autonomia.

La interpretazione corretta è, invece: che, dopo sessanta anni di esperienza costituzionale, dobbiamo – seriamente – ri-pensare la Autonomia per ri-lanciarla e che questo ddl ne è una grande e non generica ma specifica opportunità.

4

*Punctum dolens* (purtroppo non adeguatamente percepito) dello stato odierno del diritto è, infatti, che, nella dottrina e nella prassi, facciamo coincidere la Autonomia (a tutti i livelli) con il solo "decentramento".

Ma la Autonomia, così concepita e praticata, è soltanto mezza Autonomia e, forse, neppure la metà migliore.

La Autonomia integrale, quella vera, postula anche (se non addirittura ancora prima) la "partecipazione"; cioè: la partecipazione delle Comunità minori alle decisioni della Comunità maggiore, che esse stesse costituiscono. Ed è la partecipazione la malta duttile e tenace che unisce, che fa dei molti uno. Il decentramento invece – di per sé – divide.

Nel nostro ordinamento costituzionale (e non soltanto nel nostro, se ciò può consolarci) questo 'lato' della Autonomia è assolutamente assente<sup>1</sup>.

Un costituzionalista della Università di Sassari ha recentemente definito - molto bene questa assenza come «la grande lacuna – prima di tutto culturale – che ancora affligge il nostro ordinamento»<sup>2</sup>.

Ebbene, proprio la insularità evidenzia questa "lacuna", mettendo a nudo i limiti della Autonomia ridotta al solo decentramento, perché il decentramento (preciso sempre: "quando è da solo") anziché strumento per affrontare la problematica insulare, si rivela inevitabilmente fattore del suo aggravamento: aggiungendo alla insularità geografica (che, di per sé, è [o può essere] anche una risorsa) l'isolamento istituzionale (che, invece, è sempre e soltanto uno svantaggio).

Credo utile qui ricordare che la più importante menzione della insularità a scala europea è posta all'art. 158, sotto il titolo – si badi – "Coesione economica e sociale", del Trattato istitutivo della Comunità Europea<sup>3</sup>. È lo stesso Trattato che, all'art 5, nel titolo "Principi", introduce la sussidiarietà. Non sorprende dunque e deve fare riflettere che, in tale Trattato, il criterio del 'governo efficace della insularità' sia indicato: NON in interventi dal centro o dall'alto Ma nel "coordinamento" tra le Comunità "membri" della Comunità europea.

E mi permetto, infine, notare – da semplice cittadino lettore di quotidiani – come proprio questi mesi di pandemia abbiano mostrato i momenti migliori – cioè più efficaci – del nostro governo nelle decisioni prese di intesa con quella sorta di 'Bundesrat' italico che è la - autocostituita<sup>4</sup> – Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome<sup>5</sup>.

In conclusione, re-inserire la insularità in Costituzione: NON deve avere il senso di un ulteriore passo nella direzione di quel "retour à la normale" centralista che caratterizza questi ultimi tempi MA può e deve avere il senso di un primo (e, come tale, potissimus) passo verso una autonomia più integrale e, pertanto, una Costituzione più democratica (scusate l'aggettivo un po' roboante) e più efficace.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Con la unica eccezione del CAL, il Consiglio delle Autonomie locali, introdotto con la riforma del 2001 e che attribuisce ai Comuni competenza nelle decisioni regionali. Purtroppo, tale Consiglio è stato istituito con mancanza totale di potere, ciò che gli toglie qualsiasi consistenza istituzionale.

Fuori dei confini italiani, la 'eccezione' (questa, invece, pienamente operativa) è la Seconda Camera della Repubblica Federale di Germania, il 'Bundesrat', composto dai delegati dei Governi dei 'Länder', i quali partecipano così al potere legislativo e all'amministrazione dello Stato federale e, attraverso di esso, si occupano di questioni europee.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. CECCHETTI, "Le Autonomie locali nel disegno costituzionale: tra competenze proprie e strumenti di partecipazione all'esercizio di competenze altrui" in G. Lobrano e Marie-Rose Mezzanotte, a cura di, Programmazione, partecipazione e sistema delle Autonomie in Sardegna. La riforma necessaria, isprom.it 2019, 55 (leggibile in: http://isprom.it/sites/default/files/attachments/2020-04/Atti%20dei%20Seminari%20di%20Nuoro%2C%204-5%20luglio%202019.pdf).

Versione che consolidata del istituisce la Comunità Europea trattato in http://www.europedirectteramo.it/files/CEE.pdf; Il "titolo" è il XVII ove si tratta in maniera estesa l'omonimo "principio" già menzionato all'art. 2. Si veda, nello stesso senso, l'art. 174 dell'omologo titolo del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (versione consolidata) in https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:IT:PDF.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pomezia, 15-16 gennaio 1981.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ciò che ha avuto anche qualche riconoscimento legislativo. Vedi, ad. es., l'art. 3.1 del decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e l'art. 2.1 del decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020.

A questo fine, è mi appare ottima la proposta del prof. Chessa, di richiamare nel ddl il principio costituzionale (introdotto nel 2001) della "leale collaborazione" tra Stato e Autonomie<sup>6</sup>. La questione va però oltre la applicazione di tale principio e credo meriti una presa di posizione, che può trovare sede nella relazione illustrativa.

Spero vivamente che questo ddl possa essere il contributo della Isola Sardegna e degli Isolani Sardi<sup>7</sup>, nella ricerca – che concerne tutte le Regioni d'Italia e tutti gli Italiani – di un nuovo, più giusto e quindi maggiore afflato costituzionale.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Art. 120 Cost.; cfr. art. 4.3 (su cui P. PINNA, "I conflitti di attribuzione" in *Le zone d'ombra della giustizia costituzionale*, Torino 2007) del *Trattato sull'Unione Europea (versione consolidata)* in <a href="https://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC\_1&format=PDF">https://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC\_1&format=PDF</a>.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Anche per dare ragione, una volta tanto, a Montesquieu, secondo cui i "popoli delle isole" sono particolarmente "portati alla libertà" (*EdL*, 18.6 "Des peuples des Îles").